

Annotazione all'ordinanza della Cassazione Civile, sezione sesta, del 18.03.2013 n. 6752

di Bruno Fiammella¹

L'interessante pronuncia in oggetto consente di affermare con una certa serenità che, questa volta, le nuove tecnologie iniziano a fornire quel contributo fattuale e pratico-operativo che ci si aspetta dalle stesse: un miglioramento che possa snellire e non burocraticizzare l'operato del sistema giustizia, portando vantaggi agli operatori, ed *in primis* ai giuristi che, *obtorto collo*, si trovano sempre più spesso costretti ad inseguire, oltre che le novelle normativa e le evoluzioni giurisprudenziali, anche quelle tecnologiche.

Non è certo degli ultimi giorni l'introduzione dell'utilizzo della P.E.C.² nel mondo dell'avvocatura, ma è recentissima l'ordinanza in oggetto con la quale la Corte di Cassazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 380 bis c.p.c., dispone che la notifica, se è stato indicato l'indirizzo P.E.C. nell'atto, debba essere effettuata, non tramite il "tradizionale" deposito dell'atto in cancelleria, ma attraverso l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata che è stato precedentemente indicato dal ricorrente, nell'atto di ricorso.

Indubbi i vantaggi pratico-operativi di questa novella normativa da cui discende la qui commentata ordinanza della Cassazione: così facendo infatti, si circoscrive il problema dell'avvocato di parte

_

¹ www.fiammella.it

² Acronimo con il quale viene identificata la casella di posta elettronica certificata. L'obbligatorietà della Pec per i professionisti iscritti ad un albo professionale è stata introdotta dal settimo comma dell'art. 16 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, il quale statuisce che "i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ...".

ricorrente di dover venire a conoscenza, nel più breve tempo possibile, della data di fissazione della trattazione del ricorso, con conseguente possibilità di poter organizzare la "trasferta" romana e soprattutto, la preparazione dell'udienza, con un maggiore preavviso e, perché no, una migliore organizzazione gestionale di studio, anche in termini di costi.

Analizziamo un po' più nel dettaglio il senso di questa ordinanza, procedendo dal dato normativo. L'art. 380-bis (articolo aggiunto al c.p.c. dal d.lgs.vo n. 40 del 2006 e successivamente aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge del 18 giugno 2009, n. 69) è rubricato: "Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio" e dispone che, il Giudice relatore della sezione ... ove sia possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il secondo comma invece statuisce che il Presidente della Sezione fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Occorre quindi domandarsi come debbano essere comunicati, decreto e relazione, agli avvocati delle parti alla luce di questa riforma. In questo senso, viene in aiuto <u>l'art. 366. c.p.c.</u> (così come modificato dalla Legge del 12 novembre 2011, n. 183) il quale, disciplinando gli elementi essenziali che devono essere presenti nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, statuisce, tra le altre cose, che: "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha

indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione".

E' quindi evidente che, conformemente a quanto statuito esplicitamente nel seguente comma modificato dalla legge n. 183 del 2011: "ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine," impongono un cambiamento sostanziale e procedurale rilevante, atteso che, adesso, la comunicazione mediante il deposito in cancelleria, rimane una ipotesi meramente residuale.

Resta da chiarire cosa debba fattivamente essere oggetto di comunicazione via P.E.C.: l'avviso dell'avvenuto deposito, oppure il decreto della deposito integrale del e relazione, opportunamente firmati digitalmente secondo le regole del processo civile telematico? E' evidente che la lettura testuale dell'articolo 380 bis c.p.c. non si limita alla comunicazione dell'avviso, ma dispone la comunicazione tramite pec dell'intero atto opportunamente digitalizzato dalla cancelleria. Ecco allora che l'ordinanza in oggetto del 18 marzo 2013 n. 6752, esplica tutta la sua forza innovativa e rivoluzionaria atteso che, di fatto, pone la cancelleria di fronte ad un onere nuovo e proceduralmente rivoluzionario perché, da oggi in poi, atteso che a questo compito sarà tenuta la cancelleria del Supremo collegio, nessuno tra i funzionari del Ministero di Giustizia si potrà più trincerare dietro ad una impossibilità oggettiva della trasposizione degli atti in formato digitale.

Il tutto in attesa della importante scadenza di legge del 30 giugno 2014, a partire dalla quale, ai sensi della recente legge di stabilità decorrerà l'obbligo per gli avvocati di procedere all'invio telematico degli atti giudiziari ai tribunali. Sarà obbligatorio il deposito sia degli atti processuali sia dei documenti, anche per i procedimenti sommari di ingiunzione e il processo esecutivo. I cambiamenti generati dal

processo civile sembrano produrre i primi effetti, con piena operatività di tutti gli attori coinvolti e buona pace per i giuristi che ancora non ne vedono benefici.